

Diocesi di Milano

Le attività di oratorio

e

la responsabilità della parrocchia

18 maggio 2019



Arcidiocesi di Milano

Avvocatura

**Introduzione alla
responsabilità
civile e penale**

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale

La responsabilità civile: origine e funzionamento

obbligazione di risarcire il danno (art. 1173 c.c.)



Responsabilità extracontrattuale artt. 2043 – 2047 – 2048 – 2049 c.c.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Senza che tra le parti esista alcun accordo, quando un soggetto, con una sua azione (o anche con una sua omissione), provoca un danno ingiusto ad un'altra persona ... questi può chiedere il risarcimento del danno subito.

Responsabilità contrattuale art. 1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Alla base vi è un accordo tra le parti che fa nascere obblighi dell'una verso l'altra.

Quando una parte non esegue esattamente l'obbligazione a suo carico, ne deriva un danno all'altra parte ...

che può chiedere il risarcimento del danno subito.

La responsabilità civile: origine e funzionamento

Responsabilità extracontrattuale

artt. 2043 – 2047 – 2048 – 2049 c.c.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Senza che tra le parti esista alcun accordo,

quando un soggetto, con una sua azione
(o anche con una sua omissione),
provoca un danno ingiusto ad un'altra persona ...

questi può chiedere il risarcimento del danno subito.

Chi ritiene di aver subito un danno deve provare:

1. d'aver subito un danno ingiusto (e quantificarlo),
2. il fatto che ha causato il danno ingiusto,
3. il soggetto autore del fatto (sia esso un'azione, sia esso un'omissione).

Responsabilità contrattuale

art. 1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Alla base vi è un accordo tra le parti che fa nascere obblighi dell'una verso l'altra.

Quando una parte non esegue esattamente l'obbligazione a suo carico, ne deriva un danno all'altra parte ...

che può chiedere il risarcimento del danno subito.

Chi ritiene di aver subito un danno deve provare:

1. l'esistenza di un'obbligazione a carico della controparte,
2. il fatto che tale obbligazione non sia stata esattamente eseguita.

La responsabilità civile: origine e funzionamento

Responsabilità extracontrattuale artt. 2043 – 2047 – 2048 – 2049 c.c.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Chi ritiene di aver subito un danno deve provare:

1. d'aver subito un danno ingiusto (e quantificarlo),
2. il fatto che ha causato il danno ingiusto,
3. il soggetto autore del fatto (sia esso un'azione, sia esso un'omissione).

Chi ha causato il danno (e il danno viene provato) è tenuto a «risarcire».

Se ha stipulato un'assicurazione
«di responsabilità civile»

- e il danno non è escluso da quelli risarcibili –
può chiedere all'assicurazione di «pagare» il
risarcimento «al suo posto».

Responsabilità contrattuale art. 1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Chi ritiene di aver subito un danno deve provare:

1. l'esistenza di un'obbligazione a carico della controparte,
2. il fatto che tale obbligazione non sia stata esattamente eseguita.

Chi ha causato il danno (e il danno viene provato) è tenuto a «risarcire».

La responsabilità penale: origine e funzionamento

chi commette un reato (art. 40 c.p.)



**è punito dallo Stato con misure «afflittive»
detentive o pecuniarie**

**se viene provato che il fatto di reato dipende
da una sua azione o omissione (art. 40)
e, se del caso, il dolo.**

il danno causato dal reato deve essere risarcito

da:



**colui che ha
commesso il reato**

**colui che per legge
deve rispondere dei
danni causati dal reo**

Le pene, anche se comportano un esborso di denaro, non sono un risarcimento ma una «afflizione» comminato dallo Stato e, pertanto, sono incassate dallo Stato.

La conoscenza che ad un comportamento consegue una pena (afflittiva) dovrebbe essere in grado di far emergere in ogni persona il disvalore sociale di quel comportamento.

La vittima ha diritto di chiedere il risarcimento del danno che ha subito a causa dal reato commesso.

Questo risarcimento può essere chiesto:

1. al colpevole del reato, e/o
2. a colui che deve rispondere dei danni causati dal colpevole del reato (cf i casi di cui agli artt. 2047 – 2048 c.c.)

La responsabilità civile: fonti

Responsabilità extracontrattuale (cod. civ.)

art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

art. 2047. Danno cagionato dall'incapace.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

art. 2048. Responsabilità dei genitori.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. ...

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

art. 2049 Responsabilità dei padroni.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

2051. Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità civile: fonti

Responsabilità contrattuale (cod. civ.)

art. 1218.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Contratto di Assicurazione (responsabilità civile)

art. 1882.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

La responsabilità penale: fonti

Responsabilità Penale (cod. pen.)

art. 40. Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Responsabilità pecuniaria da reato (cod. pen.)

art. 185. Responsabile civile da reato.


Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

responsabilità civile extracontrattuale: chi, da ultimo, la sopporta (pag

Quando qualcuno subisce un danno in occasione di un'attività di oratorio, il risarcimento è chiesto a colui che ha causato il danno extracontrattuale,

MA ANCHE alla parrocchia in quanto:

1. non ha eseguito «esattamente» gli impegni assunti verso la famiglia (per es. prendersi cura del figlio) che ha iscritto i figli e/o alle sue iniziative,
2. scatta una delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (per es. responsabilità della parrocchia per i danni causati dai suoi collaboratori).




La responsabilità «penale»: chi la sopporta

Quando qualcuno commette un reato in oratorio sarà lui a subire la pena (detentiva o pecuniaria) e a risarcire il danno,

MA il risarcimento del danno potrà essere chiesto dal danneggiato ANCHE alla parrocchia se:

1. si prova che la parrocchia è «responsabile» delle azioni o omissioni di colui che ha commesso il reato (per es. responsabilità della parrocchia per i danni causati dal reato commesso da uno dei suoi collaboratori)
2. si prova che la parrocchia non ha eseguito «esattamente» gli impegni assunti verso i genitori dei minorenni (la loro custodia nel tempo in cui gli sono affidati) a prescindere che il colpevole sia un suo collaboratore.



1° caso: un bambino si rompe un braccio cadendo da una sedia

Responsabilità extracontrattuale
art. 2047 c.c.



obbligazione di risarcire il danno
art. 1173 c.c.

Responsabilità contrattuale
art. 1218 c.c.



la parrocchia aveva la
«sorveglianza» del minore
quando è accaduto il fatto



contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.

a carico

ai genitori del bambino
che ha subito il danno



pagato dalla
assicurazione

la parrocchia si era
impegnata verso i genitori
a custodire il minore



contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.

2° caso: un bambino viene schiaffeggiato da un educatore minorenni

Responsabilità extracontrattuale
art. 2043 c.c.

fa nascere

Responsabilità contrattuale
art. 1218 c.c.



obbligazione di risarcire il danno
art. 1173 c.c.



l'educatore ha provocato
un danno (economico e non)
al minore, schiaffeggiandolo

a carico

la parrocchia si è
impegnata verso i genitori
a custodire il minore

pagato
dall'educatore

ai genitori del bambino
che ha subito il danno

pagato dalla
assicurazione

contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.

3° caso: uno sconosciuto molesta un bambino 1/2

Responsabilità extracontrattuale
art. 2043 c.c.

fa nascere

Responsabilità contrattuale
art. 1218 c.c.



obbligazione di risarcire il danno
art. 1173 c.c.



**lo sconosciuto (cioè una persona
che non ha rapporti con
la parrocchia)
che provocato il danno al minore**

a carico

**la parrocchia si è
impegnata a
prendersi cura del minore**

**pagato da colui
che ha molestato**


**ai genitori del bambino
che ha subito il danno**

**pagato dalla
assicurazione**

**contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.**

3° caso: uno sconosciuto molesta un bambino 2/2

**Chi commette un reato
art. 40 c.p.**



**deve risarcire
il danno pecuniario
art. 185**

**subisce la «pena»
detentiva e/o pecuniaria
art. 185**

**anche colui che è «responsabile»
del comportamento di chi ha
causato il danno
(però può essere sostituito
dall'assicuratore)**



**su richiesta del danneggiato/vittima
(giudice civile o anche penale)**

**su richiesta dello Stato
(giudice penale)**

Responsabilità extracontrattuale
art. 2043 c.c.

fa nascere

Responsabilità contrattuale
art. 1218 c.c.



obbligazione di risarcire il danno
art. 1173 c.c.



i genitori della bambina
che ha provocato
un danno al bambino

a carico

la parrocchia si è
impegnata a prendersi
cura del bambino/della bambina



pagano

ai genitori del bambino
che è stato picchiato



contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.



pagato dalla
assicurazione

Responsabilità extracontrattuale
art. 2043 c.c.



Responsabilità contrattuale
art. 1218 c.c.

obbligazione di risarcire il danno
art. 1173 c.c.



la parrocchia si è
impegnata a prendersi
cura del bambino (che ha picchiato)



ANCHE ai genitori della
bambina che ha picchiato il
bambino perché la parrocchia
non ha svolto bene l'impegno
assunto (cioè: custodire il
figlio al fine di evitare che
subisse/provocasse danni)



contratto di assicurazione
(della parrocchia)
«responsabilità civile»
art. 1882 c.c.

pagato dalla
assicurazione



AVVOCATURA della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano	Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura
--	---

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. [Canonico](#) 2. [Ecclesiastico](#) 3. [Civile](#) 4. [Fiscale e contributivo](#)

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

1. [Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale](#)
2. [Consulenza e assistenza](#) 3. [Informazione e formazione](#) 4. [Attività autorizzativa e di controllo](#) 5. [Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione](#)

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato

Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori

Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.

Il volume è disponibile on line alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura ed è aggiornato al 25 giugno 2018



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



Il volume è disponibile on line alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura ed è aggiornato al 25 giugno 2018



L'archivio della rivista è disponibile all'indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili i numeri completi delle annate arretrate dell'annata in corso è scaricabile il sommario e l'abstract

exLege

Presentazione

exLege, quadrimestrale a cura dell'Avvocatura della diocesi di Milano, è una rivista destinata in particolare ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici e agli amministratori degli enti ecclesiastici, che offre orientamenti e indicazioni precise circa la gestione delle parrocchie e degli altri soggetti che vi gravitano intorno, con la tranquillità di essere a "norma di legge"

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. A partire dal 1999 diventa una rivista curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano e si avvale del contributo di esperti. La rivista costituisce per gli enti ecclesiastici e i soggetti non profit uno strumento formativo e informativo in ambito giuridico unico nel suo genere. Dal n. 65 la rivista ha cadenza quadrimestrale.

Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire un'adeguata presentazione delle novità normative, affinché l'attività delle parrocchie, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti non profit possa essere "a norma di legge" (di qui la scelta del titolo exLege).

A partire dal numero 61 (1/2016) la rivista presta particolare attenzione alla Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale, riflettendo in modo specifico sulle questioni relative alla sua applicazione agli enti ecclesiastici.

Destinatari

La rivista si rivolge agli amministratori degli enti ecclesiastici (parroci, economi, delegati amministrativi, superiori religiosi ...), ai membri dei Consigli per gli affari economici che li coadiuvano e ai professionisti che li assistono (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro ...). Per i temi trattati è anche un utile strumento di aggiornamento normativo per gli enti del Terzo Settore.

Contenuti

La disciplina – canonica, ecclesiastica e civile (in primis quella tributaria) – è approfondita ed illustrata avendo cura di garantire per quanto possibile una lettura multidisciplinare e attenta anche ai profili relativi alla sua concreta applicazione, grazie alla conoscenza che gli autori hanno delle realtà ecclesiali nella loro complessità e articolazione.

Le Guide operative

Alcune tematiche già trattate in diversi articoli sono riprese in forma monografica nel supplemento Le guide operative con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico-applicativo, anche pubblicando fac-simili e modulistica.

La rivista on line

La raccolta delle annate precedenti e tutte Le guide operative possono essere liberamente consultate sul Portale della Diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it/exlege). Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato.

Don Lorenzo Simonelli

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO



All'indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili tutte le Guide Operative allegate alla rivista, comprese quelle dell'anno in corso

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

65 Il bar parrocchiale (Patrizia Clementi)

4/16 Il nuovo lavoro accessorio Presto e Libretto Famiglia (Patrizia Clementi)

3/16 Volantini e manifesti (Lorenzo Simonelli)

2/16 Modulistica Parte II Gli immobili (Patrizia Clementi e Maria Elisabetta Mapelli)

1/16 Modulistica Parte I Le attività (Patrizia Clementi Maria Elisabetta Mapelli)

4/15 Il regime forfetario per i lavoratori autonomi (Patrizia Clementi)

3/15 Il bilancio preventivo e i contenuti della “programmazione e controllo” (Marco Ferrari)

2/15 Il lavoro accessorio dopo il Jobs Act (Patrizia Clementi)

1/15 La gestione della scuola per l’infanzia: moduli e format (OGLR)

4/14 Il contratto Sacristi CCNL e Convenzione Diocesana (Lorenzo Simonelli)

3/14 La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili (Patrizia Clementi)

2/14 Il nuovo decreto degli atti di amministrazione straordinaria (Lorenzo Simonelli)

1/14 Il lavoro accessorio. Disciplina e procedure (Patrizia Clementi)

2/13 Associazione in partecipazione (Patrizia Clementi ed E. Mapelli)

1/13 Le raccolte occasionali di fondi (Patrizia Clementi)

2/12 Il nuovo lavoro accessorio (Patrizia Clementi)

1/12 I contribuenti minimi e gli “ex minimi” (Patrizia Clementi)

4/11 Concessione a terzi di spazi parrocchiali Adempimenti fiscali (Patrizia Clementi)

3/11 Concessione a terzi di spazi parrocchiali Aspetti civilistici

(Lorenzo Simonelli)

2/11 Diritti reali, usufrutto, uso e abitazione (Patrizia Clementi e Elisabetta Mapelli)

1/11 La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili (Patrizia Clementi)

3-4/10 Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (Patrizia Clementi)

1-2/10 Diritto di superficie (Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli)

4/09 Lavoro e oratorio estivo (Patrizia Clementi ed Lorenzo Simonelli)

3/09 Le successioni (Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli)

2/09 La comunicazione dati delle associazioni: “Modello EAS” (Patrizia Clementi)

1/09 Il lavoro accessorio (Patrizia Clementi)

3-4/08 Il lavoro subordinato (Giancarlo Esposti)

1-2/08 Il testamento del sacerdote (Lorenzo Simonelli)

4/07 Classificazione delle attività economiche Codici attività ATECO2007 (Patrizia Clementi)

3/07 Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA (Patrizia Clementi)

2/07 Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo (Lorenzo Simonelli)

1/07 Locazioni particolari (Patrizia Clementi ed Elisabetta Mapelli)

4/06 Contratto di locazione di immobili a uso abitativo e a uso diverso (Patrizia Clementi e Elisabetta Mapelli)

3/06 I contributi pubblici agli enti ecclesiastici (Lorenzo Simonelli)

2/06 Contratto di comodato di immobili (Elisabetta Mapelli)

1/06 Tombole, lotterie, pasche di beneficenza (Patrizia Clementi)

exLege ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale (ccp. 13563226) o bonifico bancario (IBAN: IT 50 I 05216 01631 000000046653, Credito Valtellinese, Agenzia 1 di Milano), indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “dettaglio indirizzi” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a ITL - Servizio Abbonati, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento
Annuale: Italia: € 30,00 - Estero: € 60,00

NON PROFIT

IL CONSULENTE **Av** PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 123 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

IN QUESTO NUMERO

Guida alle attività per i più giovani

Inizia l'estate, le scuole stanno chiudendo e i cortili delle parrocchie si riempiono dei ragazzi e le parrocchie alle attività di sport, calcio o tennis, o magari scacchi, come, a seconda delle tradizioni locali, vengono degnamente le iniziative che impegnano i ragazzi in momenti di svago e momenti di relax.

Devi dare questo numero in mano alle aquile, a livello di fondazione gli aspetti più rilevanti, le sezioni, i servizi e il supporto deriva dal livello delle attività, le commissioni comunitarie che erogano con libertà, il regime fiscale che quelle associative, le strutture da lasciare alle famiglie, le costelle modulari di partecipazione e amministrativa dei paesi, gli spiccioli di denaro che invertevolmente sono generati durante l'attività. (P.C.M.)



Il "Consulente Non Profit" è un inserto di Avvenire.

Esce l'ultimo mercoledì di ogni mese (ad esclusione di luglio, agosto e dicembre)

Gli adempimenti e le regole da seguire per l'attività delle parrocchie rivolte a bambini e ragazzi Tutto pronto per l'oratorio estivo Volontari, lavoratori, contratti, fisco: ecco come mettersi in pista

PAZZIOLA CLEMENTI

Con un'apertura con l'inizio dell'estate si celebrano le vacanze, dalle più cordate per chi vive le attività, estive o stagionali. Accanto alle attività di gioco e di svago, c'è anche il momento di relax e di riposo, che si vive in un ambiente di serenità e di benessere.

Il tutto nel rispetto delle tradizioni e dei valori della parrocchia, che è un luogo di incontro e di crescita per tutti. Le attività estive sono un'occasione per coinvolgere i ragazzi e i genitori, e per creare un clima di serenità e di benessere.

1. Il regolamento delle attività estive deve essere approvato dalla parrocchia, e deve essere in linea con le norme della legge 460/1997. Il regolamento deve essere approvato dalla parrocchia, e deve essere in linea con le norme della legge 460/1997.

2. Le quote di partecipazione, le tariffe, le attività, le sezioni, i servizi, il supporto deriva dal livello delle attività, le commissioni comunitarie che erogano con libertà, il regime fiscale che quelle associative, le strutture da lasciare alle famiglie, le costelle modulari di partecipazione e amministrativa dei paesi, gli spiccioli di denaro che invertevolmente sono generati durante l'attività.

3. Le quote di partecipazione, le tariffe, le attività, le sezioni, i servizi, il supporto deriva dal livello delle attività, le commissioni comunitarie che erogano con libertà, il regime fiscale che quelle associative, le strutture da lasciare alle famiglie, le costelle modulari di partecipazione e amministrativa dei paesi, gli spiccioli di denaro che invertevolmente sono generati durante l'attività.

4. Le quote di partecipazione, le tariffe, le attività, le sezioni, i servizi, il supporto deriva dal livello delle attività, le commissioni comunitarie che erogano con libertà, il regime fiscale che quelle associative, le strutture da lasciare alle famiglie, le costelle modulari di partecipazione e amministrativa dei paesi, gli spiccioli di denaro che invertevolmente sono generati durante l'attività.

5. Le quote di partecipazione, le tariffe, le attività, le sezioni, i servizi, il supporto deriva dal livello delle attività, le commissioni comunitarie che erogano con libertà, il regime fiscale che quelle associative, le strutture da lasciare alle famiglie, le costelle modulari di partecipazione e amministrativa dei paesi, gli spiccioli di denaro che invertevolmente sono generati durante l'attività.